

LUNEDÌ 27 LUGLIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Imposta di registro e riqualificazione degli atti: per il contribuente è una vittoria di Pirro - pag. 2
- Notifica degli accertamenti con termini diversi per Entrate ed enti locali - pag. 4
- Scambio automatico di informazioni fiscali esteso anche alle piattaforme digitali - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Relaunch Decree: automatic extension for fixed-term contracts - pag. 8
- Emersione dei rapporti di lavoro: è possibile assumere durante la procedura di regolarizzazione - pag. 9
- Smart working "semplificato": le regole da seguire dal 1° agosto - pag. 11

FINANZIAMENTI

- Green economy: garanzia dello Stato per economia circolare, industria e mobilità sostenibile - pag. 13

IN EVIDENZA

Emersione dei rapporti di lavoro: è possibile assumere durante la procedura di regolarizzazione

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Arriva dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Interno una circolare congiunta sulle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dal decreto Rilancio. La circolare prende in esame una serie di fattispecie concrete che necessitavano di chiarimenti operativi per via delle peculiarità riscontrate. Si tratta innanzitutto del caso in cui si debba avviare un rapporto di lavoro con il lavoratore straniero nelle more del procedimento di regolarizzazione. Sotto la lente dei Ministeri anche le procedure da seguire in caso di assunzione da parte di più datori di lavoro domestico e qualora il lavoratore coinvolto nella procedura di emersione abbia già presentato richiesta di protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti congiuntamente con la circolare del 24 luglio 2020 per fornire indicazioni operative riguardo particolari fattispecie concrete che possono verificarsi durante la procedura di emersione dei rapporti di lavoro introdotta dal Decreto Rilancio. Le domande di emersione dei rapporti di lavoro e di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate **entro il 15 agosto 2020**. **Leggi anche** [Emersione dei](#)

Notifica degli accertamenti con termini diversi per Entrate ed enti locali

di Maurizio Villani - Avvocato tributarista in Lecce

Secondo il decreto Rilancio, gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero dei crediti d'imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, i cui i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. La previsione non si applica, però, alle entrate degli enti territoriali: per i tributi comunali opera la proroga dei termini di decadenza di soli 85 giorni, a seguito della sospensione dei termini prevista dal Cura Italia. Nel 2021, quindi, per sollevare le relative eccezioni di decadenza, i contribuenti dovranno tenere conto dei distinti termini per la notifica degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e degli enti locali.

La [legge n. 77 del 17 luglio 2020](#) ha convertito in legge, con modificazioni, il **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020). A seguito delle modifiche intervenute, occorre **distinguere** le proroghe dei termini di decadenza delle **notifiche degli avvisi di accertamento** dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti territoriali.

Termini di notifica degli atti dell'Agenzia delle Entrate

Il decreto Rilancio (art. 157, comma 1) stabilisce, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del contribuente), che gli atti di accertamento, di contestazione, di



Fisco

La decisione della Consulta

Imposta di registro e riqualificazione degli atti: per il contribuente è una vittoria di Pirro

di Antonio Iorio - Avvocato, Legalitax Studio Legale Tributaio

La sentenza con cui la Consulta non ha condiviso la paventata incostituzionalità delle modifiche in materia di riqualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro deve far riflettere sotto vari profili. Emerge tra le righe che almeno negli ultimi anni risulterebbe illegittima l'interpretazione (pro-fisco) fornita dalla Cassazione. Vi è poi la singolare posizione dell'Avvocatura dello Stato che da un lato doveva sostenere la Presidenza del Consiglio sulla correttezza delle modifiche normative e, dall'altro, non poteva dimenticare di essere il difensore, nei giudizi di legittimità, dell'Agenzia delle Entrate, che aveva tutto l'interesse a giungere alle medesime conclusioni interpretative proposte dalla Cassazione. Per il contribuente, infine, si tratta di una vittoria di Pirro: l'Amministrazione potrà comunque censurare, in futuro, le medesime operazioni in base alla norma antiabuso.

Con la sentenza n. 158/2020 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione sulle modifiche apportate all'art. 20 del TUR in quanto, in estrema sintesi, rientra nella discrezionalità del legislatore riaffermare la natura di **"imposta d'atto"** dell'imposta di registro, rimarcando che non hanno alcuna rilevanza gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo.

Leggi anche Imposta di registro: la norma sulla riclassificazione degli atti non è incostituzionale

La sentenza si caratterizza per la puntuale e **decisa presa di posizione** della Consulta su una materia così delicata nonostante in questa vicenda, sia la Corte di Cassazione, sia l'Avvocatura dello Stato, ancorché con ruoli e motivazioni differenti e quindi con i dovuti distinguo, fossero entrambi protesi a difendere un'**interpretazione pro-fisco**.

Ma vediamo le rispettive posizioni per comprendere appieno la portata della sentenza.

La posizione della Cassazione

I giudici di legittimità per anni (salvo rarissime pronunce) hanno sempre fornito un'interpretazione dell'art. 20 decisamente favorevole all'Amministrazione finanziaria, a nulla rilevando le differenti prese di posizioni sia della dottrina, sia della giurisprudenza di merito.

Secondo la Cassazione, in estrema sintesi, la qualificazione dell'atto doveva avvenire secondo parametri di tipo sostanzialistico, e non nominalistico o formale, comportando la necessaria considerazione anche di elementi esterni all'atto e, in particolare, di quelli desumibili da atti eventualmente collegati con quello presentato alla registrazione.

Per arginare tale discutibile interpretazione, il legislatore è intervenuto una prima volta nel 2018 prevedendo

espressamente che l'imposta si applicasse secondo la **intrinseca natura** e gli **effetti giuridici dell'atto** presentato alla registrazione, anche se non vi fosse corrispondenza con il titolo o con la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Questa formulazione non consentiva così la riqualificazione di più atti ai fini dell'imposta del registro.

A fronte di queste modifiche che vanificavano l'interpretazione dell'art. 20 dell'Amministrazione e della Corte di Cassazione, i giudici di legittimità hanno rilevato che la **norma** valesse **solo per il futuro** e non anche per il passato.

Il legislatore, allora, con altro intervento normativo, ha neutralizzato anche questa nuova presa di posizione, prevedendo espressamente che le modifiche in questione avessero effetto retroattivo.

Leggi anche Atti soggetti ad imposta di registro: l'art. 20 TUR ha valore retroattivo

La Corte di Cassazione, a questo punto, le ha ritenute incostituzionali.

La Consulta non solo non ha condiviso questa tesi, ma ha rilevato che laddove si aderisse a un'interpretazione dell'art. 20 fatta propria dalla Cassazione in questi anni, si determinerebbero **incoerenze nell'ordinamento**, quantomeno a partire dall'introduzione dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000. Infatti, l'Amministrazione, da un lato, potrebbe operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, si svincolerebbe da ogni riscontro di "indebiti" vantaggi fiscali e di operazioni "prive di sostanza economica", precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale, pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea.

A questo punto la prima inevitabile riflessione riguarda la posizione di quei contribuenti e quelle imprese che si sono visti confermare dalla Corte di Cassazione (in via definitiva) gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, secondo un'interpretazione che per la Corte Costituzionale, almeno dall'entrata in vigore della **norma antiabuso**, ha determinato incoerenze nell'ordinamento. Singolare per la verità che queste incoerenze, segnalate da anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito (e ora confermate addirittura dalla Corte Costituzionale), non siano mai state colte dai giudici di legittimità.

La posizione dell'Avvocatura dello Stato

L'Avvocatura dello Stato nella vicenda difendeva ovviamente gli interessi della Presidenza del Consiglio e, non avrebbe potuto sostenere, in questo giudizio, le ragioni dell'incostituzionalità invocate dalla Cassazione. Tuttavia, l'interpretazione della Cassazione è - almeno nelle conclusioni - la medesima che viene perorata dall'Agenzia delle Entrate (per il tramite dell'Avvocatura dello Stato) nei giudizi per cassazione che riguardano l'art. 20.

Ed ecco quindi che davanti la Consulta l'Avvocatura prova a individuare una **singolare interpretazione** idonea a **contemperare** i due differenti ruoli assunti nella vicenda.

Così l'Avvocatura da un lato ritiene legittime le modifiche e, dall'altro, propone una lettura interpretativa di tali modifiche che, se fosse stata accolta dalla Consulta avrebbe alla fine accontentato sia la Cassazione, sia, soprattutto, l'Agenzia delle Entrate.

Viene infatti invocata una "**interpretazione adeguatrice**" secondo cui il divieto di far ricorso a elementi extratestuali o desumibili da atti collegati, tanto voluta dal legislatore per porre freno agli accertamenti del

fisco in materia e avallati dalla Cassazione, avrebbe solo il significato di escludere la rilevanza degli elementi "fuori contesto" o "extravaganti" (cioè privi di riferimenti all'atto da registrare o con effetti non incidenti su questo), nonché di quelli sussumibili nell'art. 10-*bis* della legge n. 212/2000; interpretazione che confermerebbe - sempre secondo l'Avvocatura - quella del previgente art. 20 TUR fornita dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La Corte Costituzionale ha rigettato sia la tesi della Cassazione, sia quella dell'Avvocatura, rilevando in estrema sintesi che rientra nella **discrezionalità del legislatore** riaffermare la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, rimarcando che non hanno alcuna rilevanza gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo.

Per i contribuenti?

Si tratta però, per il contribuente, della classica **vittoria di Pirro** per una serie di ragioni.

Innanzitutto, gli **accertamenti** divenuti **definitivi**, per effetto anche di sentenze della Cassazione (la cui interpretazione, come detto, è stata ora messa in dubbio dalla Consulta) non sono suscettibili di **alcuna revisione**.

Poi, la stessa Corte Costituzionale, ponendo fine a tante discussioni in materia, ricorda neanche tanto tra le righe che, in realtà, l'Amministrazione con le modifiche tanto discusse all'art. 20 non è stata **depauperata di alcun potere**, potendo sempre applicare la norma antiabuso (art. 10-*bis* della legge n. 212/2000) con l'unica differenza che dovrà rispettare regole e regime probatorio secondo lo schema imposto dal predetto art. 10-*bis*.

Fisco

Dopo il decreto Rilancio

Notifica degli accertamenti con termini diversi per Entrate ed enti locali

di Maurizio Villani - Avvocato tributarista in Lecce

Secondo il decreto Rilancio, gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero dei crediti d'imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, i cui i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. La previsione non si applica, però, alle entrate degli enti territoriali: per i tributi comunali opera la proroga dei termini di decadenza di soli 85 giorni, a seguito della sospensione dei termini prevista dal Cura Italia. Nel 2021, quindi, per sollevare le relative eccezioni di decadenza, i contribuenti dovranno tenere conto dei distinti termini per la notifica degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e degli enti locali.

La legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha convertito in legge, con modificazioni, il **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020). A seguito delle modifiche intervenute, occorre **distinguere** le proroghe dei termini di decadenza delle **notifiche degli avvisi di accertamento** dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti territoriali.

Termini di notifica degli atti dell'Agenzia delle Entrate

Il decreto Rilancio (art. 157, comma 1) stabilisce, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del contribuente), che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione i cui termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono **emessi entro il 31 dicembre 2020** e sono **notificati** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021**, salvo i casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Leggi anche

- Decreto Rilancio: accertamenti a struttura bifasica tra vecchi e nuovi termini di decadenza

- Accertamenti: il distanziamento tributario tra l'emissione dell'atto e la sua notifica

Da un'analisi della norma in esame, emerge che la disposta **"scissione"** tra la data di emissione e la data di notifica dell'atto determinerà non poche problematiche alla luce del fatto che si creeranno inevitabilmente due termini di decadenza solo per gli anni 2014 e 2015:

- uno per l'emissione dell'atto entro il 31 dicembre 2020, con la conseguente difficoltà per il contribuente di verificare la data, nonostante il generico riferimento dell'art. 157, comma 5;
- uno per la notifica al contribuente dal 1° gennaio al

31 dicembre 2021, salvo specifiche urgenze.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza Covid-19, la suddetta disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice. Di fatto, però, a parere di chi scrive, da tale disposizione discende solo un maggior trattamento di favore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che così facendo beneficerà di un maggior lasso temporale entro cui provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015.

Norme da coordinare

Tanto premesso, si ritiene necessario osservare che l'art. 157 deve essere **coordinato** ed interpretato con la lettura degli articoli 5, comma 3-bis, e 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, con cui è stata introdotta l'**obbligatorietà dell'invito al contraddittorio**.

Più nel dettaglio:

- l'art. 5-ter (rubricato "Invito al contraddittorio") prevede che per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 l'Ufficio, prima di emettere tale atto impositivo, deve notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dello stesso, salvo eccezioni. Si precisa che l'art. 5-ter è stato inserito dall'art. 4-octies, comma 1, lettera b), D.L. n. 34/2019, con decorrenza dal 30 giugno 2019 e applicazione agli avvisi di accertamento emessi **dal 1° luglio 2020**;
- l'art. 5, comma 3-bis (rubricato "Avvio del procedimento") dispone testualmente che "qualora tra la data di comparizione [...] e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono **meno di novanta giorni**, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è **automaticamente prorogato di centoventi giorni**, in deroga al termine ordinario". Il comma è stato

aggiunto dall'art. 4-*octies*, comma 1, lettera a), del decreto Crescita 2019, con decorrenza dal 30 giugno 2019 e applicazione agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Da tanto discende che, in base alla suddetta normativa, laddove l'Agenzia delle Entrate inviti il contribuente al contraddittorio in un termine inferiore a 90 giorni, rispetto al naturale termine di decadenza, questo stesso termine automaticamente si prorogherà soltanto di 120 giorni.

Leggi anche Invito al contraddittorio: attenzione ai termini di decadenza per gli accertamenti 2014 e 2015

Termini di notifica degli accertamenti degli Enti locali

L'art. 157, comma 7-*bis*, del decreto Rilancio, a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 77/2020,

stabilisce che “le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.

Di conseguenza, per i **tributi comunali** opera la **proroga dei termini di decadenza** di soli **85 giorni**, a seguito della sospensione dei termini prevista dall'art. 67, comma 4, del decreto Cura Italia.

Infatti, l'art. 67 citato richiama l'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015, che dispone, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di decadenza in materia di accertamento a favore degli Enti impositori.

In definitiva, nel 2021 i contribuenti per sollevare le relative eccezioni di decadenza devono tenere conto delle suddette disposizioni che distinguono i termini per la notifica degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate e degli Enti locali.

Fisco

La proposta di direttiva UE

Scambio automatico di informazioni fiscali esteso anche alle piattaforme digitali

di Alessandro Valente - IAFEI Technical Committee, Ethics and Sustainable Development WG

Con la proposta di direttiva COM(2020) 314 final la Commissione europea propone nuove modifiche alla direttiva n. 2011/16/UE relativa allo scambio di informazioni. La direttiva - che si colloca all'interno del nuovo pacchetto di misure fiscali (Tax Package) avente l'obiettivo di realizzare un sistema di tassazione maggiormente equo, efficiente e sostenibile - mira ad estendere le procedure di scambio automatico di informazioni fiscali anche ai gestori delle piattaforme digitali. L'incalzante affermazione della digitalizzazione dell'economia, infatti, ha determinato la creazione di situazioni complesse che possono alimentare fenomeni di evasione e di elusione fiscale.

La proposta di direttiva COM(2020) 314 final, pubblicata il 15 luglio 2020, dalla Commissione europea (DAC 7), contiene nuove **modifiche** alla direttiva n. 2011/16/EU, estendendo lo **scambio automatico di informazioni** anche alle **piattaforme digitali**.

La proposta di direttiva DAC 7: punti essenziali Richieste di gruppo

L'introduzione dell'art. 5b, all'interno della direttiva n. 2011/16/UE, riguardante la disciplina delle richieste di gruppo, costituisce una delle modifiche maggiormente rilevanti delineate nella proposta di direttiva COM(2020) 314 final.

In relazione a quanto previsto nell'articolo in questione, la procedura che disciplina lo **scambio di informazioni su richiesta** può, altresì, avere ad oggetto un gruppo di contribuenti i quali non possono essere identificati individualmente ma possono essere individuati sulla base di un insieme di **caratteristiche comuni**.

A tal fine l'Autorità interpellata deve fornire all'Autorità richiedente diverse **informazioni** tra le quali:

- una **descrizione** completa delle caratteristiche comuni del gruppo;
- una **motivazione** dei fatti e delle circostanze in relazione alle quali si ha motivo di ritenere che i contribuenti, presenti nel gruppo, non siano stati compliant con la normativa applicabile nonché dei fatti e delle circostanze relative al coinvolgimento di terze parti che hanno attivamente contribuito al potenziale mancato rispetto della normativa da parte dei contribuenti facenti parte del gruppo.

Scambio di informazioni anche per le royalties

Il Legislatore europeo ha, inoltre, proposto la modifica dell'art. 8, par. 1, allo scopo di **estendere il novero delle categorie dei redditi** per le quali sarà obbligatorio lo scambio automatico di informazioni.

Oltre a **redditi da lavoro dipendente**, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, **pensioni**, **proprietà** e **redditi immobiliari**, oggetto di scambio

automatico obbligatorio di informazioni saranno anche le **royalties**.

Viene, inoltre, specificato che **dal 1° gennaio 2023** la comunicazione delle informazioni sopra elencate deve includere il codice fiscale (cd. "Tax Identification Number" o "TIN") dello Stato membro di residenza.

Piattaforme digitali

In linea con le iniziative intraprese dall'OCSE, con riferimento all'economia digitale, la proposta di direttiva COM(2020) 314 final dispone la modifica, in più punti, della direttiva n. 2011/16/UE estendendo lo scambio automatico di informazioni anche ai gestori delle piattaforme digitali.

In particolare, la proposta di direttiva introduce, *ex novo*, l'art. 8ac rubricato: "Scope and conditions of mandatory automatic exchange of information reported by Platform Operators".

La norma impone a ciascuno Stato membro di:

- porre in essere tutte le misure necessarie per consentire ai gestori della piattaforma di adempiere gli obblighi di due diligence e di comunicazione previsti all'interno dell'Annex V (sezioni II e III);
- assicurare l'effettiva implementazione delle normative relative a tale materia in conformità a quanto disposto dalla sezione IV dell'Annex V.

È previsto un obbligo per i gestori della piattaforma di raccogliere e verificare le informazioni riguardanti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che utilizzano la piattaforma (cd. "**reportable sellers**") per la vendita di beni, servizi o in relazione ad operazioni di crowdfunding. Tali informazioni verranno comunicate all'Autorità dello Stato membro dei gestori della piattaforma che, a sua volta, le comunicherà allo Stato membro in cui il "**reportable sellers**" è residente ovvero in cui sono localizzati i beni gli immobili.

Tra le informazioni che necessitano di essere comunicate si rinviengono: nome, cognome, codice fiscale o partita IVA dell'utilizzatore della piattaforma, la

denominazione sociale in caso di persona giuridica ovvero nome e cognome nel caso di persone fisiche, l'ammontare dei corrispettivi pagati o accreditati in ciascuno dei periodi oggetto di monitoraggio.

Una disciplina particolare riguarda le situazioni in cui la piattaforma venga utilizzata per i **servizi di locazione di immobili**. In tale circostanza le informazioni oggetto di scambio, ove disponibili, saranno:

- gli indirizzi dei diversi immobili nonché i dati catastali;
- il numero di giorni e la tipologia di ciascun immobile locato nel periodo di monitoraggio.

Al fine di evitare fraintendimenti, all'interno dell'Annex V della proposta di direttiva COM(2020) 314 final, è fornita una **definizione del termine "Platform"**.

Con tale espressione deve intendersi qualsiasi sito web (o una parte di esso) nonché le applicazioni (comprese applicazioni mobili) accessibili agli utenti e che consentono ai "Seller" di essere collegati ad altri utenti

allo scopo di svolgere la propria attività (cd. "Relevant Activity"). Rientra in tale definizione, altresì, qualsiasi accordo volto alla riscossione e ai pagamenti di un corrispettivo relativo all'attività.

Non rientrano nella definizione di piattaforma i software che consentono, ad esempio, esclusivamente l'elaborazione dei pagamenti ovvero il reindirizzamento o il trasferimento degli utenti verso la piattaforma.

Con l'espressione "Relevant Activity" il Legislatore europeo ha inteso fare riferimento tra gli altri, alla locazione di immobili, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto, crowdfunding.

Recepimento entro fine 2021

In relazione a quanto previsto dalla COM(2020) 314 final, le previsioni normative delineate all'interno della proposta di direttiva dovrebbero essere **applicabili dal 1° gennaio 2022**. Conseguentemente, gli Stati membri dovrebbero recepire quanto delineato all'interno della propria normativa **entro il 31 dicembre 2021**.

Lavoro e Previdenza
Converted into Law

Relaunch Decree: automatic extension for fixed-term contracts

di Federico Strada , di Tommaso Erboli - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

On 18 July 2020, the law converting the so-called "Relaunch Decree" (Decree no. 34/2020) was published in the Italian Official Law Gazette ("Gazzetta Ufficiale") with a number of relevant amendments relating to the fixed term contracts' regulation. The law has provided that employees hired under apprenticeship contracts, fixed-term contracts and temporary ones (e.g. staff leasing) are automatically extended for a period equivalent to the period for which the relevant employees were suspended from their activity due to the epidemiological emergency measures.

Law no. 77/2020 has been enacted on 18 July. Among the main novelties, the conversion law impacted on the **temporary layoff regulation** ("*Cassa Integrazione Guadagni*") by providing for the possibility to immediately use the nine additional weeks that, according to the original version of the Decree, should have been used in two installments, the first one (four weeks) until 31 August 2020 and the additional five ones starting from 1 September. The conversion law cancelled this condition and as consequence, in order to benefit from the **nine additional weeks** provided by the Relaunch Decree is only required to have already used up all the 14 weeks of temporary layoff, provided for by the "*Cura Italia*" Decree.

Automatic extension for fixed-term contracts

The Relaunch Decree has introduced, by way of derogation from the ordinary rules governing fixed term contracts, the possibility to **renew or extend until 30 August 2020**, all existing fixed-term employment agreements even in the absence of the specific temporary and objective reasons required by the Law.

In addition to the above, the law has provided that employees hired under apprenticeship contracts, fixed-term contracts and temporary ones (e.g. staff leasing) are **automatically extended** for a period equivalent to the period for which the relevant employees were suspended from their activity due to the epidemiological emergency measures.

Transfer of business

In addition to the above Law no. 77/2020, provides that, until 17 August 2020, the Trade Union information and consultation procedure required in the event of a transfer of business, may last not less than 45 days, should no agreement be reached with unions.

At this stage it is not clear whether the minimum duration is to be understood as being referred to the entire procedure, i.e. the **45 days period** starts as soon as

the notice is sent to unions or it is referred only to the consultation phase (i.e. when the first meeting is called by unions).

In any case, should an agreement be reached with unions, the procedure may be concluded before the above-mentioned period.

Unemployment Benefit (NASpI)

The law confirmed that the NASpI unemployment benefit - which would have ended between 1 March and 30 April 2020 - will be extended for a further 2 months, on condition that the relevant employee is not already accessing any other COVID-19 benefits provided for by any emergency Decree.

The **amount of each month's salary** will be equal to the last month's salary due for the original benefit. There shall be no need to submit an application to benefit from the two-month extension as the extension will be made automatically.

Furthermore, in order to mitigate the **consequences** of the lack of seasonal labour in the agricultural sector, NASPI beneficiaries will be entitled to combine the benefit with the agricultural work incentive already included in the Relaunch Decree.

No further ban on dismissals

As expected, Law no. 77/2020 didn't affected the dismissal freezing introduced by the *Cura Italia* Decree and extended until August 17[TG:sup]th[/TG:sup] by the *Relaunch Decree*.

While at the moment it seems that, after mid-August, it will be possible for companies to serve **dismissals** for ETO reasons and to start collective redundancy procedures (and resume those that may have been suspended pursuant to the emergency decrees no. 18 and 34/2020), we must note that the Government has already anticipated its intention to extend the freeze for **another couple of months** with the upcoming emergency decree, which is expected in August.

Lavoro e Previdenza

Circolare Lavoro-Interno

Emersione dei rapporti di lavoro: è possibile assumere durante la procedura di regolarizzazione

di Debborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Arriva dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Interno una circolare congiunta sulle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dal decreto Rilancio. La circolare prende in esame una serie di fattispecie concrete che necessitavano di chiarimenti operativi per via delle peculiarità riscontrate. Si tratta innanzitutto del caso in cui si debba avviare un rapporto di lavoro con il lavoratore straniero nelle more del procedimento di regolarizzazione. Sotto la lente dei Ministeri anche le procedure da seguire in caso di assunzione da parte di più datori di lavoro domestico e qualora il lavoratore coinvolto nella procedura di emersione abbia già presentato richiesta di protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti congiuntamente con la circolare del 24 luglio 2020 per fornire indicazioni operative riguardo particolari fattispecie concrete che possono verificarsi durante la procedura di **emersione di rapporti di lavoro** introdotta dal Decreto Rilancio.

Le **domande** di emersione dei rapporti di lavoro e di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate **entro il 15 agosto 2020**.

Leggi anche Emersione dei rapporti di lavoro: domande entro il 15 agosto con incognite

Procedure di emersione

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un **contratto di lavoro subordinato** con **cittadini stranieri** presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Le istanze devono essere presentate:

- all'INPS per i lavoratori italiani o con cittadini italiani o dell'Unione europea per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea a al servizio dedicato presente all'interno del portale dell'Istituto;
- allo sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori stranieri sull'applicativo accessibile all'indirizzo, <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/> utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID.

Gli stranieri irregolari, titolari di permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori ammessi alla regolarizzazione, possono chiedere, presso le Questure, il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Avvio del rapporto di lavoro durante la procedura

Il Ministero del lavoro e il Ministero dell'Interno, nella circolare congiunta del 24 luglio, hanno chiarito che qualora l'assunzione del lavoratore avvenga nelle more del processo di regolarizzazione, è necessario trasmettere il **modello Unilav Co** nei termini ordinari, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente ovvero l'apposito modello all'INPS, in caso di **rapporto di lavoro domestico**. A tal fine è possibile inserire nel modello un codice fiscale generato provvisoriamente e la dicitura "in attesa del permesso di soggiorno".

In caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro, qualora il lavoratore sia privo di codice fiscale, il Ministero dell'Interno trasmette un **elenco massivo** all'Agenzia delle Entrate, con i dati di tutti i lavoratori interessati, affinché siano predisposti i relativi codici fiscali. A questo punto viene generata la comunicazione obbligatoria di assunzione che il datore di lavoro potrà comunque visualizzare online.

Una volta conclusa la procedura di regolarizzazione, il Ministero dell'Interno comunicherà l'esito della procedura al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che:

- se l'esito è positivo, provvederà a rettificare la **comunicazione obbligatoria**, aggiornando i campi interessati e condividendo tale informazione con tutti gli enti interessati;
- in caso di esito negativo, effettuerà una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che nel frattempo è stato avviato.

Cessazione del rapporto di lavoro

Qualora nel corso della procedura di regolarizzazione sopravvenga la **cessazione del rapporto di lavoro** per volontà del datore di lavoro o del lavoratore, gli Sportelli Unici per l'immigrazione daranno priorità a tali pratiche, convocando le parti per formalizzare la conclusione del rapporto. Se l'interruzione del

rapporto di lavoro interviene per **cause di forza maggiore** (es. per decesso di una delle parti) è consentito il subentro di uno dei membri del nucleo familiare del de cuius o il subentro di un altro datore di lavoro nel contratto.

Nota bene

Il subentro non è comunque consentito nel caso di rapporto di lavoro domestico.

In caso di subentro di un nuovo datore di lavoro è necessario compilare e trasmettere, tramite il sistema delle Co, il **modello “Vardatori”**, valorizzando il campo “cessione del contratto”. La comunicazione deve essere inviata entro i 5 giorni successivi al subentro stesso. Qualora il subentro non sia possibile per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, quest’ultimo avrà comunque diritto a richiedere il rilascio del **permesso di soggiorno** per attesa occupazione.

Lavoro domestico con datore di lavoro plurimo

Con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro domestico, è previsto che la procedura di emersione possa essere avviata da più datori di lavoro contemporaneamente, fino ad un massimo di tre. In questo caso il **contributo forfettario** dovuto per la procedura di regolarizzazione viene ripartito tra i soggetti che assumono e versato sempre con modello F24. A tal fine,

nel **modello “em-dom”** è stata prevista la possibilità di selezionare la scelta tra:

- datore di lavoro singolo;
- più datori di lavoro.

Le **procedure** saranno istruite **con iter distinti** fino alla convocazione di tutti i datori di lavoro e del lavoratore per la sottoscrizione del contratto.

Lavoratori titolari di permessi di soggiorno per asilo

E’ possibile avviare la procedura di emersione anche per un soggetto già titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, sia nel caso di impiego con un rapporto di lavoro irregolare che se non è ancora mai stato assunto. Al momento della stipula del contratto di soggiorno, al lavoratore sarà consegnata una informativa riguardo la possibilità di mantenere attiva o cessare la procedura di richiesta per il riconoscimento della protezione internazionale già avviata.

Nel primo caso, il datore di lavoro potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato cartaceo, recante la dicitura “R”, che rimane valido esclusivamente sul territorio nazionale.

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali-Ministero dell’Interno, circolare 24/07/2020, n. 2399

Lavoro e Previdenza

Per aziende e professionisti

Smart working “semplificato”: le regole da seguire dal 1° agosto

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Il Ministero del Lavoro ha chiarito le modalità di comunicazione obbligatoria “semplificata” che i datori di lavoro devono seguire per il personale in smart working a partire dal prossimo 1° agosto (salvo proroghe dello stato di emergenza). Dalla cessazione dell'emergenza sanitaria, le aziende che hanno attivato modalità di lavoro agile senza previa stipula di accordi individuali dovranno comunque provvedere alla loro stipula. L'obbligo di stipula degli accordi individuali vale anche per i dipendenti adibiti ex novo allo smart working nella fase post emergenza. Il Ministero introduce però una semplificazione procedurale: quale?

Alla data odierna, non sono stati emanati provvedimenti che proroghino lo **stato di emergenza sanitaria** in scadenza il 31 luglio. In assenza di novità, **dal 1° agosto** lo smart working tornerà ad essere interamente disciplinato dalla legge n. 81/17 che dispone, tra l'altro, l'obbligatorietà di un **accordo individuale tra datore e lavoratore** e di comunicazioni ad hoc al Ministero del Lavoro.

Il 23 luglio, il Dicastero ha emanato una FAQ in merito alle conseguenti **nuove comunicazioni obbligatorie semplificate**, secondo la quale l'accordo deve sussistere, ma non essere trasmesso all'Amministrazione in sede di comunicazione obbligatoria.

Il lavoro agile

La legge n. 81/2017 detta la definizione normativa del lavoro agile (o smart working), come **modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti**, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività. La prestazione lavorativa “agile” viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva

Per l'adozione dello smart working è necessario un **accordo scritto** tra datore di lavoro e dipendente, i cui contenuti minimi dovranno comprendere:

- **Durata** della prestazione “agile” (a tempo indeterminato o determinato);
- **Preavviso**. Il recesso - **dalla modalità agile di lavoro** (non dal rapporto in sé) - è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo;
- **Come e quando**. L'accordo deve contenere la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di

fuori dei locali aziendali, con particolare riferimento agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore;

- **Potere di controllo e disciplinare**. Devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa esterna, nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Leggi anche [Smart working: vantaggi a confronto per aziende e lavoratori](#)

Smart working nell'era dell'emergenza da COVID-19

Nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il 1° marzo è stato emanato un DPCM che interviene sulle modalità di accesso allo smart working, confermate anche dalle successive disposizioni emanate per far fronte all'emergenza. Quindi, con il DPCM del 26 aprile 2020 è stato raccomandato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Va precisato che, ai sensi delle predette norme, il datore di lavoro - per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria - può prescindere dalla stipula dell'accordo individuale e dal rispetto delle disposizioni di dettaglio della legge n. 81/17, essendo tenuto al solo rispetto dei “principi” della legge stessa.

Successivamente, il Cura Italia (D. L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020) ha disposto che, sino alla fine dello stato di emergenza, i **dipendenti disabili** o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile, hanno diritto allo smart working, a condizione che esso sia compatibile con la tipologia di prestazione. Inoltre, ai **dipendenti privati con ridotta capacità lavorativa** è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Infine, il decreto Rilancio (D. L. 34/2020 convertito, con modificazioni dalla legge

n. 77/2020), ha disposto che i dipendenti privati con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore: sempre fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

Per tutti i casi "emergenziali" sopra descritti, il Ministero del Lavoro ha predisposto - ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020 - una **procedura telematica semplificata** per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working.

Leggi anche Decreto Rilancio: nuove regole e "a breve respiro" per lo smart working

Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il 23 luglio scorso, in prossimità della scadenza dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato dal Consiglio dei Ministri sino a tutto il 31 luglio, il Ministero del Lavoro ha diffuso una FAQ, tesa a chiarire le **modalità operative** per la **gestione del lavoro agile**, per il caso in cui il Governo non provveda a prorogare il predetto stato di emergenza.

Nella FAQ si rammenta che l'articolo 90 del decreto Rilancio consente ai datori di lavoro privati di applicare lo smart working ad ogni rapporto di lavoro subordinato compatibile anche in **assenza degli accordi individuali**, "ovvero utilizzando la procedura semplificata attualmente in uso" sino alla fine dello stato di emergenza e, "comunque, non oltre il 31 dicembre 2020". Pertanto, alla data della FAQ, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.

Oltre tale data, dovrà essere effettuata la **comunicazione** prevista dall'articolo 23.1 della L. 81/17, mediante i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Modello per effettuare la comunicazione
- Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti.

Uno tra i molteplici elementi di innovazione sostanziale, rispetto alla normativa emergenziale, risiede nel ripristino dell'**obbligatorietà dell'accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente**. Tuttavia, anche alla luce dell'incertezza legata al perdurare della pandemia da Covid-19 ed alle conseguenti necessità

di semplificazione per il riavvio delle attività economiche, nella comunicazione obbligatoria il datore di lavoro si potrà **limitare a dichiarare** che "l'Azienda che rappresento è in possesso degli accordi individuali dei lavoratori elencati nel file allegato alla presente comunicazione e si impegna ad esibirli per attività di monitoraggio e vigilanza".

Quindi, l'accordo resta nella documentazione aziendale, ma il datore di lavoro potrà essere chiamato a **renderlo disponibile** al Ministero, all'Inail e/o all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nuove attivazioni e prosecuzioni

La FAQ chiarisce che la procedura "semplificata" attualmente in uso, ossia quella per la quale l'assegnazione allo smart working avviene per scelta datoriale e senza accordo col lavoratore, sarà in vigore solo fino alla **fine dello stato di emergenza** (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, anche in caso di prolungamento dello stesso, non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 90 del decreto Rilancio.

Invece, qualora lo stato di emergenza non fosse prorogato o, comunque, alla data più prossima tra la data di termine della proroga ed il 1° gennaio 2021, sia le **nuove attivazioni** di prestazioni in smart working, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre il termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020 o al termine dell'eventuale proroga) dovranno essere eseguite con le **modalità** e i **termini "ordinari"** previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 e, quindi, con la comunicazione obbligatoria da ultimo illustrata che - comunque - potrà intervenire solamente "a valle" della stipula dell'accordo individuale tra il datore di lavoro e ciascuno dei singoli dipendenti interessati.

In conclusione

Quindi, in conclusione, dal momento della cessazione dell'emergenza sanitaria, tutti i datori di lavoro che abbiano attivato modalità di lavoro agile **senza previa stipula di accordi individuali** dovranno comunque provvedere alla loro stipula, sia con i dipendenti che intendano adibire ex novo allo smart working post emergenza, sia con i dipendenti che continuino lo svolgimento di prestazioni in smart working avviate in assenza di accordo in applicazione della normativa emergenziale.

Finanziamenti

Nel decreto Semplificazioni

Green economy: garanzia dello Stato per economia circolare, industria e mobilità sostenibile

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Garanzia dell'80% da parte dello Stato a supporto della green economy. E' quanto prevede il decreto Semplificazioni, con l'obiettivo è incentivare i progetti volti ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili. Possono essere agevolati anche progetti di transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente per ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti. Le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020. Inoltre, per permettere una operatività immediata il decreto legge prevede che per l'anno 2020, le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Sono state individuate dal **decreto Semplificazioni** (D.L. n. 76/2020) le iniziative **sul Green deal** che possono ottenere le **garanzie** a titolo oneroso, nella misura massima dell'**80%** previste dallo Stato per interventi di green economy.

Con lo stesso decreto legge è stato identificato anche il soggetto che dovrà rilasciare le stesse e come dovrà essere gestito il rapporto con lo Stato. Da evidenziare che le **operazioni** oltre i **200 milioni di euro** dovranno passare al vaglio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente.

Sono ammissibili i progetti tesi ad agevolare la **transizione** verso un'**economia pulita e circolare** e quelli volti ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili.

Sono ammissibili anche i progetti tesi ad accelerare la transizione verso una **mobilità sostenibile** e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa. Questi devono essere idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Ente gestore

Le garanzie sono assunte da **SACE S.p.A.**, nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020. Sarà invece la legge di approvazione del Bilancio dello Stato, a stabilire ogni anno gli impegni per i periodi successivi. Le garanzie saranno rilasciate conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. come approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020.

Questa dovrà disciplinare lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività **istruttoria delle operazioni**, anche con riferimento alla selezione e alla **valutazione delle iniziative** in termini di rispondenza agli obiettivi previsti dal decreto Semplificazioni e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi. La convenzione dovrà individuare le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

La stessa dovrà disciplinare la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti. La convenzione dovrà prevedere le modalità con le quali sarà richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A..

Nello stesso documento dovrà essere previsto anche l'**importo della remunerazione della garanzia**, che sarà a pagamento per i richiedenti. Il documento dovrà prevedere ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni e dovrà evidenziare le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A.. Questo deve essere fatto ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato ad una decisione assunta con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A..

Garanzia dello Stato

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. L'operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al **rimborso del capitale**, al **pagamento degli interessi** e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il decreto legge prevede, per l'anno 2020, che le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della l. n. 160/2019, ammontanti a 470 milioni di euro, siano interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato mediante versamento sull'apposito

conto di tesoreria centrale. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A..

Per permettere una **operatività immediata** il decreto Semplificazioni prevede che per l'anno 2020, le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica. La garanzia di SACE, prevista dal decreto Semplificazioni per le PMI interessate a progetti di green economy, si sovrappone a quello che prevede la garanzia da parte del fondo di garanzia gestito da MCC.

La differenza principale, da una prima lettura, consiste nel fatto che quella di SACE è a pagamento mentre l'altra è gratuita. Ne consegue che, per le **PMI**, la garanzia SACE sarà di interesse una volta **esaurito il plafond** previsto sul **Fondo di garanzia** pari a 5 milioni di euro.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.